

Premessa

Chiunque svolga un'attività economica gestisce un negozio, una bottega artigiana, una piccola impresa potrà trovarsi nel corso della sua attività di fronte a delle difficoltà economiche: l'assegno in scadenza, i fornitori da pagare, le rate di un prestito a cui non si riesce a far fronte.

Quando questi momenti si ripetono, quando già si è chiesto al fornitore di rinviare la tratta, o al direttore di banca di allargare lo scoperto, si entra in un tunnel, che appare senza uscita.

Sono questi i momenti in cui il **ricorso all'usuraio** sembra rappresentare **l'unica soluzione**, la via d'uscita al protesto, alla chiusura del conto corrente e quindi alla fine di qualsiasi attività economica.

A questo momento bisognerebbe fare in modo di non arrivarci.

Questa Guida può aiutarti ad evitare di giungere sulla soglia dell'usura informandoti sulle possibilità di un intervento preventivo, e nel caso in cui ti trovi già in una situazione d'usura come poterne uscire fuori.




IL PRESTITO DI DENARO



IL CONTRATTO DI MUTUO

Chi presta ad altri danaro o altri beni fungibili in cambio del pagamento di un interesse sul danaro prestato, in realtà stipula il contratto di **MUTUO**. Secondo la definizione del codice civile, il mutuo è il contratto col quale una parte (**il mutuante**) consegna all'altra una determinata quantità di danaro o altre cose fungibili, e l'altra (**mutuatario**) si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Salvo diversa pattuizione, che deve risultare comunque da atto scritto, per il prestito il mutuatario corrisponde degli interessi sulla somma prestata dal mutuante.



IL PRESTITO DI DENARO



IL CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMO

Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Questo tipo di credito può essere concesso solamente da una banca, da una finanziaria o da soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.

Sono considerati crediti al consumo i "prestiti" fino a 60 milioni.

Il contratto di credito al consumo deve essere redatto in forma scritta, deve indicare il tasso annuale effettivo globale (composto dal tasso nominale più le spese per l'operazione) e le modalità di recesso. Una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore.

IL PRESTITO DI DENARO

IL TASSO LEGALE, IL TASSO CONVENZIONALE, IL TASSO SOGLIA (USURARIO)



La legge fissa il cosiddetto **saggio degli interessi legali** per ogni singolo anno con Decreto del Ministero del Tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si deve riferire. Il tasso di interesse fissato dalla legge si chiama **tasso legale**.

Il tasso legale degli interessi può essere modificato dalle parti, con accordo che deve risultare per iscritto. Se l'accordo non è provato per iscritto, si applica il saggio di interesse legale.

Il tasso di interesse fissato con accordo in deroga a quello fissato dalla legge si dice **tasso convenzionale**.

La legge 108 del 1996, che ha introdotto norme in materia di usura, ha stabilito l'introduzione del limite oltre il quale non è possibile andare nella fissazione del tasso convenzionale. Tale limite è il cosiddetto **tasso soglia usurario**, oltre il quale gli interessi si intendono usurari, anche ove ci fosse stato l'accordo delle parti.

Il Ministero del Tesoro rileva trimestralmente il **tasso effettivo globale medio** (TAEG) di varie categorie di finanziamento e fissa il tasso soglia: **il tasso soglia usurario è formato dal tasso effettivo globale medio, aumentato del 50% .**

IL PRESTITO DI DENARO



Attenzione: si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Questo significa che se, a causa delle oscillazione del tasso d'interesse, un contratto prevede un tasso di interesse diventato usurario successivamente alla sua stipula, non c'è usura ma solo l'obbligo di ridurre il tasso applicato per le rate a venire.

Se le parti di un contratto hanno fissato un interesse superiore al tasso soglia, allora tale clausola del contratto è nulla e non sono dovuti interessi.

La tabella pubblicata di seguito aiuta a comprendere sia il meccanismo di calcolo, che l'entità dei tassi usurari. E' bene ricordare che l'ammontare esatto di questi cambia trimestralmente sulla base delle rilevazioni del Ministero del Tesoro.

IL PRESTITO DI DENARO

GLI INTERESSI MORATORI

In caso di ritardo nei pagamenti, è prevista l'applicazione dei cosiddetti interessi moratori.

Gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della mora. L'interesse di mora è pari all'interesse legale, a meno che prima della mora fossero dovuti interessi in misura superiore a quella legale. In questo caso, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

GLI INTERESSI SUGLI INTERESSI (L'ANATOCISMO)

Gli interessi sugli interessi scaduti non sono un effetto automatico del contratto. Secondo il codice civile, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di un accordo contrattuale stipulato prima della loro scadenza. I patti successivi non possono avere effetto retroattivo. L'interesse anatocistico applicato è pari all'interesse legale.





RICONOSCERE L'USURA

L'usura è un fenomeno antico quanto tollerato, per molti anni considerato più una pratica immorale che un vero e proprio reato penale. Per questo le sanzioni erano particolarmente blande, al punto che fino al 1992 non era obbligatorio l'arresto neanche in caso di flagranza. Solo a partire da quella data, e soprattutto dopo il 1994, in seguito ad alcuni fatti di cronaca drammatici, e alla mobilitazione di un vasto ed eterogeneo arco di associazioni del volontariato, dei consumatori e degli imprenditori, si è posta con forza l'esigenza di una modifica legislativa che configurasse con più precisione il reato e consentisse di poter aiutare le vittime. Decisiva a questo riguardo fu l'iniziativa della Confesercenti nel Febbraio del 1996 "Un treno contro l'usura" che contribuì a spingere il Parlamento ad approvare la nuova legge.

Oggi è più facile riconoscere l'usura: chiunque presta denaro facendosi dare (o solamente promettere) interessi superiori ai limiti stabiliti per legge o altri vantaggi (cessione forzata di beni, di attività, di immobili) è un usuraio.

Anche quando si applicano interessi inferiori ai limiti prefissati, è un usuraio colui che presta denaro approfittando dello stato di bisogno o delle particolari condizioni di difficoltà finanziaria o economica per ricavarne vantaggi comunque sproporzionati rispetto al finanziamento.

E' usuraio anche il "mediatore" che procura una somma di denaro facendosi dare o promettere (per sé o per altri) un compenso usurario a titolo di mediazione.

RICONOSCERE L'USURA



Il “cravattaro”

Nell'esperienza popolare il classico usuraio è il “cravattaio” di quartiere che svolgeva la sua attività di prestito a “strozzo” in un ambito ristretto e con soggetti ben conosciuti. Questa figura oggi è stata affiancata, ed in parte superata, da vere o proprie organizzazioni ben strutturate.

L'usura dei “colletti bianchi”

Si tratta di vere e proprie associazioni che si presentano con un volto rassicurante e che agiscono avvalendosi di connivenze e coperture nel mondo bancario e finanziario, che si avvalgono di professionisti che agiscono con il chiaro intento di non limitarsi a lucrare sugli interessi dei malcapitati, ma ad impossessarsi dei beni e delle aziende.

L'usura di mafia

In alcune regioni d'Italia l'attività usuraia è in parte gestita dalla criminalità organizzata. In questo caso non solo si eleva la pericolosità sociale (e personale), ma l'usura diventa uno strumento di controllo delle attività imprenditoriali. L'usura in questo modo diventa un nuovo canale di riciclaggio del denaro e permette alla mafia di estendere il suo controllo sul mondo economico. Infatti il vero padrone di un'impresa è chi la finanzia.

RICONOSCERE L'USURA

?

Una grave minaccia


A seguito di questo nuovo configurarsi dei fenomeni usurai, il problema non si esaurisce più nell'ambito del rapporto tra vittima e carnefice; le conseguenze si ripercuotono sull'intera società e in particolare nei rapporti economici.

L'usura è una minaccia all'impresa e al mercato[1] <#_ftn1> . In primo luogo perché gli interessi usurai sono insostenibili per qualunque azienda; in secondo luogo perché viene meno quella condizione di parità tra le aziende che è la regola fondamentale del mercato; infine, soprattutto, perché in una situazione in cui gli imprenditori sono sottoposti a condizionamenti criminali si perde la motivazione a investire e a rischiare, a scapito delle possibilità di sviluppo e di benessere per tutta la collettività.



L'usura si configura, quindi, anche quando l'usuraio si fa dare altri beni, spesso beni immobili.

IL REATO DI USURA




Come abbiamo visto prestare soldi pretendendo interessi o beni, mobili o immobili, eccessivi, è un reato. Il reato di usura è previsto dall'art. 644 del codice penale, il quale stabilisce che:

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni”.

Il reato di usura è aggravato con pene aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

IL REATO DI USURA



LA CONFISCA DEI TITOLI DI CREDITO


E' importante sapere che, nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento), è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero delle somme di denaro, dei beni e delle utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.



Inoltre è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza!

IL REATO DI USURA

Inoltre, si deve sapere che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.



LA PRESCRIZIONE DEL REATO

Il reato di usura si prescrive in dieci anni. Poiché l'usura è un reato continuato, la data della prescrizione deve essere calcolata non da quando è iniziato il prestito, ma dal giorno in cui è avvenuta l'ultima riscossione. L'ultima riscossione può riguardare sia gli interessi che del capitale.

LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'elemento caratterizzante il delitto di usura, consiste in un comportamento diretto ad operare sulla determinazione della volontà del contraente bisognoso per ottenere vantaggi illeciti, in conseguenza dello stato di bisogno della controparte.

In questo caso la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. La rescissione del contratto fa venir meno



IL REATO DI USURA

gli effetti dello stesso e determina il risarcimento dei danni a favore del soggetto che ha subito il contratto usurario.

Normalmente l'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, ma nel caso dell'usura, essendo questa un reato, si applica la prescrizione decennale.

Per saperne di più:

Rif. Leg.

artt. 644-644ter Codice penale

art. 444 Codice Procedura Penale


art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356.

L. 28 febbraio 2001 n.24

art. 1283 , 1284, 1448 e 2947 codici civile

LA LOTTA ALL' USURA

IL FONDO DI SOLIDARIETA'



Presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, è istituito il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura».

Chi può accedere al Fondo

Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse, di durata non superiore a dieci anni, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del reato di usura e, avendo sporto denuncia, risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Dal Fondo sono escluse le famiglie e i lavoratori dipendenti.

La concessione del mutuo è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, su deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.


LA LOTTA ALL' USURA



Termine per la presentazione della domanda

Il termine per la presentazione della domanda è di **centotanta giorni** a decorrere dalla data della presentazione della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini.

La domanda per la concessione del mutuo può essere presentata solo per i fatti verificatisi a partire dal **1° gennaio 1996**.



LA LOTTA ALL' USURA

Luogo di presentazione della domanda.

Le domande devono essere presentate o inviate, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, **al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il reato.**

Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il Prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.



LA LOTTA ALL' USURA



Contenuto e documentazione della domanda di mutuo

La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal presentatore, deve contenere:

- a)** la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
- b)** l'analitica descrizione dei fatti e l'indicazione della data in cui si sono verificati;
- c)** l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data e delle modalità con le quali l'interessato ha avuto notizia dell'inizio delle indagini;
- d)** la dichiarazione dell'interessato che non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi e che, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e)** l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno, consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali;
- f)** l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo e dei tempi di restituzione ed eventualmente delle modalità di erogazione della stessa;
- g)** l'indicazione della somma eventualmente richiesta a titolo di anticipazione con la specificazione dei motivi dell'urgenza.

LA LOTTA ALL' USURA



Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegato:

- a)** ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;
- b)** il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, per le sue modalità di riscossione o per la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. A questo fine, l'interessato deve fornire elementi di prova sulle cause che hanno determinato il maggior danno;
- c)** un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia legale;
- d)** in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza.

Determinazione dell'importo del mutuo.

L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima. Il danno viene calcolato prevalentemente sulla base degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. L'interesse usurario pagato si calcola detraendo all'interessata somma corrisposta all'usurario il capitale iniziale ricevuto, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale. L'interesse, lo

LA LOTTA ALL' USURA



ricordiamo, è rilevato dal Ministero del Tesoro ed è il **tasso effettivo globale medio** (TAEG). Dobbiamo sottolineare che, nel calcolo degli interessi pagati, debbono essere previsti anche i beni mobili di valore (oro, quadri, certificati di credito) e i beni immobili dati all'usuraio. Anzi questi beni, di norma, rappresentano la parte più cospicua del danno e quella più facilmente dimostrabile.

Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda. Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.

Il mutuo viene concesso e commisurato, oltre che sulla base del danno subito, anche **in relazione al piano di investimento e utilizzo**. Bisogna, infatti, avere presente che la finalità del Fondo di Solidarietà è quella di reinserimento nell'economia legale. E' importante quindi predisporre un piano di investimento e utilizzo ben articolato, con indicate esattamente le voci di spesa ed investimento, nonché le proiezioni dei profitti che si intendono realizzare.

In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti, a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo, in favore dell'usuraio.

La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

LA LOTTA ALL' USURA

Istruttoria della domanda.

Il Prefetto acquisisce gli elementi di prova necessari anche attraverso gli organi di polizia e può avvalersi della facoltà di richiedere, all'autorità giudiziaria competente, copia della documentazione.

Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il Prefetto può avvalersi, altresì, della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici ovvero, valutatane la necessità d'intesa con il Commissario, di consulenti scelti fra gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Il Prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, **entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda**, invia un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo, nonché sull'entità del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero ove espresso.

Nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, il termine è **prorogato di trenta giorni**.



LA LOTTA ALL' USURA



Deliberazione sulla domanda.

Il Comitato, **entro trenta giorni** dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto del Prefetto, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione del mutuo.

Il termine è **prorogato di trenta giorni** nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al Prefetto.

Limiti alla concessione del mutuo

Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

I mutui **NON** possono essere concessi a favore di **soggetti condannati** per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

I soggetti sopra indicati **sono esclusi** dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, **hanno reso dichiarazioni false o reticenti**.

Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

LA LOTTA ALL' USURA

LA RICHIESTA DI PROVVISIONALE



Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il rinvio a giudizio dell'usurario.

Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, **previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate.**

L'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale è ancora in corso.

Nei casi di richiesta di **provvisoriale** di mutuo, il Prefetto invia un rapporto iniziale entro **trenta giorni dal ricevimento** della domanda.



IL RIESAME DELLA DOMANDA

Secondo l'orientamento propugnato da alcuni giuristi, la legge 44/99, recante nuove disposizioni concernenti il Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, avrebbe introdotto all'art. 14, comma 2, in sede di autotutela della pubblica amministrazione, l'istituto del riesame della



deliberazione da parte del Comitato, su istanza motivata del Ministro dell'Interno, per l'elargizione del Fondo per le vittime dell'Usura. Questa interpretazione non sembra, però, fondata, in quanto tale istituto è stato introdotto specificatamente per "l'elargizione" del Fondo per le vittime dell'estorsione. Neanche il regolamento di attuazione ha previsto una analoga facoltà per la delibera relativa al Fondo per le vittime dell'Usura.

LA LOTTA ALL' USURA

Sembra, però, quantomeno auspicabile una interpretazione estensiva alla norma, la quale ammetta così il riesame anche per la deliberazione per il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. In questo caso, però, a nostro parere l'interpretazione corretta della norma non sarebbe quella datane dal Commissario, il quale ha considerato il riesame un mero strumento di autotutela della pubblica amministrazione. Un siffatto istituto, di portata generale, è già legislativamente esistente e riconosciuto e, pertanto, non si vede quale sarebbe stata l'utilità di una previsione ad hoc per la delibera del Fondo, tanto più che così valutando la norma avrebbe vigenza esclusivamente interna. Una siffatta norma, se introdotta, deve avere sicuramente un diverso e più ampio significato.

Riteniamo pertanto che la disposizione debba essere intesa come introduttiva di un vero e proprio ricorso amministrativo gerarchico. Tale interpretazione sembra essere confortata dalla previsione dell'azionabilità del riesame da parte del Ministro dell'Interno, quale istituzione gerarchicamente sovraordinata al Commissario di Governo.

Secondo questo orientamento, contro il parere negativo di concessione del mutuo o di quantificazione inferiore alla richiesta, l'interessato può chiedere, con una nota al Ministro dell'Interno, il riesame della domanda indicando i motivi di fatto e di diritto.

LA LOTTA ALL' USURA



Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione sulla concessione, il Ministro dell'Interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.

Il Comitato delibera, sulla **richiesta di riesame**, entro **trenta giorni** dal ricevimento della richiesta.

La domanda di riesame non pregiudica il ricorso all'autorità giudiziaria.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI

A favore dei soggetti che abbiano fatto richiesto di mutuo, possono essere sospesi i termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, purché ricadano entro un anno dall'evento lesivo. La sospensione opera per la durata di trecento giorni.

Sono altresì sospesi, per la medesima durata di 300 giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo, nonché l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

LA LOTTA ALL' USURA

La domanda di sospensione deve essere inoltrata al Prefetto che istruisce la pratica di concessione del mutuo, entro l'anno dalla data della denuncia, se l'usura era ancora in corso, e comunque entro un anno dalla fine degli eventi lesivi. Il Prefetto, sentito il Presidente del Tribunale, dispone la sospensione dei termini con decreto notificato, da parte dell'interessato, ai vari organi giudiziari interessati.

Per saperne di più:

RIF. LEG.

Art. 20 legge 23 febbraio 1999, n. 44

l. 7 marzo 1996, n. 108

d.p.r. 16 agosto 1999, n. 455

d.p.r. 29 gennaio 1997, n. 51

LA PREVENZIONE DELL'USURA

Esistono nel nostro Paese numerosi strumenti per sostenere le persone che si trovano in momentanea difficoltà economica o che semplicemente non hanno accesso al credito. Molti enti locali (Regioni, Province e Comuni) hanno previsto dei fondi in favore di queste persone o società. A livello statale, oltre al Fondo di solidarietà, è stato istituito un Fondo per la Prevenzione del fenomeno dell'usura. Tale Fondo non opera direttamente, ma ha delegato la gestione ad appositi fondi speciali, costituiti da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, chiamati Confidi.

Questi fondi sono stati istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali, dagli ordini professionali, dalle fondazioni ed

LA LOTTA ALL' USURA



associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Le fondazioni e le associazioni prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati dal Ministero e nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

I criteri generali sono i seguenti: effettivo stato di bisogno del richiedente, stato di difficoltà che ha determinato l'indebitamento, effettiva capacità di rimborso del prestito, in base al reddito o alla situazione patrimoniale.

Per presentare la domanda per accedere a tali fondi, è necessario consultare le relative organizzazioni, le quali hanno ciascuna un proprio regolamento che deve essere di accesso pubblico.

Coloro che si trovano a rischio usura e nello stesso tempo sono in possesso dei requisiti sopra descritti, possono rivolgersi alle organizzazioni che gestiscono tali fondi. Queste organizzazioni instruiranno la domanda e, qualora la ritengano meritevole, inviano una lettera alla banca convenzionata per l'erogazione di un mutuo a tasso agevolato.

Il pesante limite di questo strumento sta nel fatto che le banche mantengono un potere discrezionale nella concessione di tali fondi, inficiando molto spesso l'opera meritoria della associazioni.

Per saperne di più:

Rif. leg.

l. 7 marzo 1996, n. 108

d.p.r. 29 gennaio 1997, n. 51 (G. U., 11 marzo 1997, n. 58)

LA LOTTA ALL' USURA


LA CANCELLAZIONE DEI PROTESTI



Il debitore che non paghi una cambiale o un vaglia cambiario o un assegno, a richiesta del creditore, subisce la levata del protesto, per effetto della quale vede inserito il proprio nominativo in un Registro informatico che segnala alle aziende di credito e agli altri canali di finanziamento i soggetti cosiddetti "a rischio".

Per riscattarsi, il debitore deve innanzitutto pagare il titolo per il quale è stato protestato, oltre alle spese accessorie.

Le modalità per la cancellazione dei protesti sono però diverse a seconda che il protesto sia stato levato su cambiale e vaglia cambiario oppure su assegno.




LA LOTTA ALL' USURA



Per le CAMBIALI e i VAGLIA CAMBIARI:

- ✓ Se il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario nonché delle spese accessorie è stato effettuato entro 1 anno dalla levata del protesto, allora il protestato può presentare **ISTANZA DI CANCELLAZIONE**, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 legge 77/1955 così come modificato dall'art.2 della Legge 235/2000. Entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Presidente della Camera di Commercio provvede con decreto. Se il decreto accoglie l'istanza, allora il Presidente provvede alla cancellazione definitiva dal Registro informatico e dall'elenco dei protestati entro 5 giorni dalla pronuncia. Se il decreto è di rigetto oppure il Presidente non provvede, si può ricorrere al Giudice di Pace del luogo di residenza del debitore protestato.
- ✓ Analoga istanza può essere presentata dal debitore protestato illegittimamente o erroneamente, nonché dal pubblico ufficiale incaricato del protesto o dalle aziende di credito quando il protesto sia stato levato illegittimamente o erroneamente.
- ✓ Se il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario nonché delle spese accessorie è stato effettuato oltre 1 anno dalla levata del protesto e se non ci sono stati altri protesti, il debitore può presentare una **ISTANZA DI ANNOTAZIONE** sul Registro informatico, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 della legge 77/1955 così come modificato dall'art. 2 della legge 235/2000, e una **ISTANZA DI RIABILITAZIONE**, indirizzata al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 17 della Legge 108/1996. Il Presidente del Tribunale decide con

LA LOTTA ALL' USURA



decreto. Se il decreto è di accoglimento, allora il decreto di riabilitazione viene pubblicato nel Bollettino dei protesti. Successivamente, il debitore può presentare ISTANZA DI CANCELLAZIONE al Presidente della Camera di Commercio, corredando l'istanza di una copia del decreto di riabilitazione. Se il decreto del Presidente del Tribunale è di rigetto, si può proporre reclamo alla Corte di Appello entro 10 giorni dalla comunicazione. La Corte d'Appello può accogliere il reclamo, nel qual caso verrà disposta la riabilitazione con conseguente pubblicazione nel Bollettino dei protesti e possibilità di chiedere la cancellazione presso la Camera di Commercio, oppure può rigettare il reclamo.

Per gli ASSEGNI:

✓ Il debitore protestato su assegno può presentare l'ISTANZA DI CANCELLAZIONE, ai sensi dell'art. 4 della legge 77/1955 così come modificato dall'art.2 della Legge 235/2000, solo ove il protesto sia stato levato erroneamente o illegittimamente.

✓ Altrimenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge 108/1996, il debitore protestato su assegno può, effettuato il pagamento del titolo e delle spese accessorie e trascorso un anno dalla levata del protesto senza altri protesti, presentare solo la ISTANZA DI RIABILITAZIONE al Presidente del Tribunale. Il Presidente decide con decreto. Se esso è di accoglimento, allora il decreto di riabilitazione viene pubblicato nel Bollettino dei protesti. Successivamente, il protestato può presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, corredando la istanza di una copia del decreto di riabilitazione. Se il

LA LOTTA ALL' USURA



Presidente del Tribunale rigetta l'istanza, il protestato, entro 10 giorni dalla comunicazione, può presentare reclamo alla Corte di Appello, la quale può rigettare il reclamo oppure accoglierlo e, quindi, emettere decreto di riabilitazione, con la conseguente pubblicazione sul Bollettino dei protestati e la possibilità di richiedere la cancellazione al presidente della Camera di Commercio.

Per saperne di più:


RIF.LEG.

Art. 4 legge 77/1955

Art. 2 legge 235/2000

Art. 17 legge 108/1996

UNA RETE DI AIUTO NEL TERRITORIO



S.O.S.

In Italia è oggi attivo un vasto schieramento di solidarietà e di aiuto alle imprese in difficoltà economiche. Un arco di forze che va dalle associazioni imprenditoriali agli enti locali, dal volontariato alle forze dell'ordine, tutti impegnati sia sul fronte della prevenzione, che su quello della denuncia e dell'accompagnamento delle vittime nel difficile disbrigarci fra atti esecutivi ed udienze penali.


La Confesercenti con le sue strutture è in grado di dare un aiuto concreto agli imprenditori: attraverso i Confidi, presenti in tutta Italia, può intervenire sul piano della prevenzione

Uffici territoriali del Governo

Gli UTG sono le vecchie Prefetture nelle quali ormai da qualche anno è presente un referente per questo tipo di problematica dal quale ricavare le prime informazioni e il sostegno nella presentazione della domanda al Fondo di solidarietà

Confidi

Le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi – iscritti nell'elenco di cui art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - da oltre quarant'anni, sostengono le piccole e medie imprese associate nel favorire l'accesso al credito, nel prestare e consulenza gestionale e finanziaria.



S.O.S.

UNA RETE DI AIUTO NEL TERRITORIO

La realtà dei confidi italiani è caratterizzata da un elevato numero di organismi di categoria: più di 672 unità presenti capillarmente nel territorio.


Al 31 dicembre 2000, le piccole e medie imprese complessivamente associate al sistema erano oltre 940.000, mentre i crediti garantiti in essere ammontavano a circa 11.700 milioni di euro.

I confidi sono, pertanto, uno strumento determinante per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese; uno strumento che opera in pratica in tutti i settori economici: artigianato, industria, commercio e, in misura meno rilevante, agricoltura.

L'attività a favore delle PMI è costituita dalla prestazione di garanzia a carattere mutualistico, con natura prevalentemente reale, alla cui formazione concorrono, oltre agli imprenditori aderenti ai confidi, anche, enti sostenitori esterni, pubblici e privati.

Attraverso l'espletamento dell'attività di garante, il confido accresce le possibilità di credito delle PMI associate ed aumenta la loro forza contrattuale, consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del mercato del credito: "il credito confidi" è ordinariamente concesso a un costo più contenuto, più trasparente e più controllabile. Inoltre, l'appartenenza al confido si dimostra fattore di presa di coscienza, per tanti piccoli imprenditori, dei problemi di gestione finanziaria e di crescita della relativa funzione aziendale.

UNA RETE DI AIUTO NEL TERRITORIO




S.O.S.

Allo stesso tempo, i confidi si sono rivelati capaci di operare una corretta selezione del rischio, avvalendosi di una capacità di valutazione ravvicinata ed informata della situazione di ogni singola impresa e diventando in tal modo interlocutori indispensabili per il sistema bancario

Un'importante funzione viene, altresì, espletata dai Confidi in virtù delle disposizioni dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n° 108 per quanto concerne la costituzione di speciali fondi antiusura finanziati con stanziamenti pubblici, tesi a sostenere la posizione di mercato dell'operatore vittima dell'usura.

Al riguardo le iniziative dei Confidi che si concretizzano mediante il rilascio di garanzie integrative a quelle pubbliche danno un significativo contributo alla lotta contro la diffusione e pratica dell'usura.



S.O.S.


UNA RETE DI AIUTO NEL TERRITORIO

Le Fondazioni e gli Ambulatori Antiusura

Le **fondazioni antiusura** nate su iniziative del mondo religioso hanno costituito dei “fondi rischio” per garantire l’elargizione di prestiti a chi potrebbe ricorrere all’usura. Si tratta di importanti iniziative di prevenzione per sottrarre clienti al mercato dell’usura.

L’associazionismo laico ha invece dato vita agli **ambulatori antiusura** che, avvalendosi dell’apporto volontario di professionisti (penalisti, civilisti, commercialisti, psicologi, esperti bancari, ecc), offrono solidarietà e consulenza professionale indirizzate a favorire il reinserimento degli usurati nell’economia e nella normale vita civile.

LE PAGINE AMICHE DELL'ANTIUSURA



La rete SOS IMPRESA

Sos Impresa Corso Principe Eugenio, 7/D 10122 Torino Tel. 011/52 201 fax 011/52 14 706	Tel. 081/55 37 503 55 36 653 fax 55 37 503	Associazione Provinciale Antiracket Via Legango 22 70038 Terlizzi Bari	85100 POTENZA Tel.0971417111
Sos Impresa Via Pasteur, 16 20127 Milano Tel. 02/26 14 37 03 fax 02/26 82 60	Sos Impresa Foggia Via Giannone 1 71100 Foggia Tel. 0881/72 07 11 fax 708061	Gli Uffici Territoriali del Governo	Prefetture in Campania <i>Prefettura di Avellino</i> Via Tagliamento, 201 83100 AVELLINO Tel. 0825/7981
Sos Impresa Liguria Via Caffaro, 3 int. 8 16124 Genova Tel. 010/25 28 38 26 75 89 fax 010/24 67 610	Sos Impresa Reggio Calabria Via XXI Agosto, 8/c 89100 Reggio Calabria Tel. 0965/23 031 27 014 (anche fax)	Prefetture in Abruzzo <i>Prefettura de L'Aquila</i> Piazza Prefettura, 14 67100 L'AQUILA Tel. 08624381 Fax 0862438666	<i>Prefettura di Benevento</i> C.so Giuseppe Garibaldi, 1 82100 BENEVENTO Tel. 0824374111
Sos Impresa Ravenna Piazza Bernini, 7 48100 Ravenna Tel. 0544/292711 fax 0544/408188	Sos Impresa Palermo Via Filippo Parlatore, 71 90145 Palermo Tel. 091/68 11 016 0337/89 82 18 fax 091/22 51 82	<i>Prefettura di Chieti</i> Piazza Umberto I 66100 CHIETI Tel. 08713421	<i>Prefettura di Caserta</i> Piazza Luigi Vanvitelli, 5 81100 CASERTA Tel. 0823429111
Sos Impresa Toscana Via Pistoiese, 155 50135 Firenze Tel. 055/30 05 42-42-44 fax 055/30 00 03	Sos Impresa Sicilia Piazza Castelnuovo, 26 90141 Palermo Tel. 091/61 11 883 61 15 048 fax 091/61 11 883	<i>Prefettura di Pescara</i> Piazza Italia 10 65121 PESCARA Tel. 085296216	<i>Prefettura di Napoli</i> Piazza del Plebiscito, 1 80132 NAPOLI Tel. 0817943111
Sos Impresa Roma Via Messina, 19 00198 Roma Tel. 06/44 25 02 67 fax 06/44 25 02 68	Ambulatorio Antiusura Catania Via Sant'Euplio 146 95124 Catania	<i>Prefettura di Teramo</i> Via Luigi Vinciguerra, 1 64100 TERAMO Tel. 08612591	<i>Prefettura di Salerno</i> Piazza Giovanni Amendola 84100 SALERNO Tel. 089613111
Sos Impresa Abruzzo Via Raiale 110 bis 65128 Pescara	Act Via Circonvallazione, 159 89029 Taurianova Reggio Calabria Tel. e fax : 0966/61 06 88 (neg.) 61 05 61 (ab.) 0330/69 14 53	Prefetture in Basilicata <i>Prefettura di Matera</i> Via Vittorio Veneto, 1 75100 MATERA Tel. 08353491	Prefetture in Molise <i>Prefettura di Campobasso</i> Piazza Guglielmo Pepe, 1 86100 CAMPOBASSO Tel.0874418889
Sos Impresa Campania Via Duomo, 290 80138 Napoli		<i>Prefettura di Potenza</i> Piazza Mario Pagano	<i>Prefettura di Isernia</i> Via John Fitzgerald Kennedy, 1

86170
ISERNIA
Tel. 08654451

Prefetture in Puglia
Prefettura di Bari

C.so Vittorio
Emanuele II, 2
70122
BARI
Tel. 0805293111

Prefettura di Brindisi
Piazza Dante Alighieri 1
72100
BRINDISI
Tel. 08315761

Prefettura di Foggia
Corso Giuseppe
Garibaldi, 56
71100
FOGGIA
Tel. 0881799111

Prefettura di Lecce
Via XXV Luglio, 7
73100
LECCE
0832693111

Prefettura di Taranto
Via Anfiteatro 8
74100
TARANTO
Tel. 0994545111

Prefetture in Sardegna
Prefettura di Cagliari
Piazza Palazzo
09124
CAGLIARI
Tel. 07060061

Prefettura di Nuoro
Via Attilio Deffenu 1
08100
NUORO
Tel. 078431321

Prefettura di Oristano
Via E. D'Arborea
09170
ORISTANO
Tel. 07833041

Prefettura di Sassari
Piazza d'Italia
07100
SASSARI
Tel. 079224300

Prefettura di Taranto
Via Anfiteatro 8
74100
TARANTO
Tel. 0994545111

Prefetture in Sicilia
Prefettura di Agrigento
Piazzale Aldo Moro, 2
92100
AGRIGENTO
Tel. 0922483111

Prefettura di Caltanissetta
Viale Regina
Margherita, 30
93100
CALTANISSETTA
Tel. 093479111

Prefettura di Catania
Via Prefettura, 14
95124
CATANIA
Tel. 095257111

Prefettura di Enna
Piazza Giuseppe
Garibaldi, 1
94100
ENNA
Tel. 0935522111
Fax 0935522666

Prefettura di Messina
Piazza Unità d'Italia
98100
MESSINA
Tel. 0903661

Prefettura di Palermo
Via Cavour, 6
90133
PALERMO
Tel. 091338111

Prefettura di Ragusa
Via M. Rapisardi
97100
RAGUSA
Tel. 0932673111

Prefettura di Siracusa
Via Maestranza
96100
SIRACUSA
Tel. 093165700

Prefettura di Trapani
Piazza Vittorio Veneto, 1
91100
TRAPANI
Tel. 0923592411

Associazioni
Antiracket

Elenco delle Associazioni
Antiracket suddivise per
Regione

Associazioni in Basilicata

ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET
FALCONE-BORSELLINO

c/o Municipio
Montescaglioso
75024
MONTESCAGLIOSO (MT)
Tel. 03284825552
Fax 0835334999
dolence@tin.it

Associazioni in Calabria

A.C.I.P.A.C. -
ASSOCIAZIONE
COMMERCIALISTI
IMPRENDITORI
PROFESSIONISTI
ARTIGIANI DI CITTANOVA

Via Nazionale 100
89022
CITTANOVA (RC)
Tel. 0966662090
Tel. 0966653616
Fax 0966660265

ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET CITTA'
DI GIOIA TAURO

c/o Comune di Gioia Tauro
89013
GIOIA TAURO (RC)



Le pagine amiche dell'antiusura

Tel. 09665081
Fax 0966500193

Via Villa Glori 32
73042

CASARANO (LE)
Tel. 0833505244
Fax 0833505244

S. PIETRO VERNOTICO (BR)
Tel. 0831592450
sviluppo_egalita@tiscali-
inet.it

Tel. 03478791094
Fax 0803510152
Fax 0803511873
antiracket@yahoo.com
antiracket@tin.it

*A.L.I.L.A.C.C.O. -
SOS IMPRESA*

Via Prato 2
89127
REGGIO CALABRIA
Tel. 096523031
Tel. 096527014
Fax 0965338350
confes-rc@flashnet.it

*ASSOCIAZIONE
COMMERCianti
IMPRENDITORI ARTIGIANI
MESSAPI*

Via Pasquale Gatti 8
72013
CEGLIE MESSAPICA (BR)
Tel. 0831384067
Fax 0831383944

A.C.I.A.S.

Via V.O. Errico 14
72019
SAN VITO DEI NORMANNI
(BR)
Tel. 0831984885
Fax 0831952767

Associazioni in Sicilia

*AS.AR.A. ASSOCIAZIONE
ACESE ROSARIO LIVATINO*

via Roma 31. Sede opera-
tiva c/o Palazzo di Città,
via Lancaster 13
95024

*A.C.T. - ASSOCIAZIONE
COMMERCianti DI
TAURIANOVA*

*ASSOCIAZIONE
SAN MARCO*

Via Senatore
Lo Schiavo, 13
89029
TAURIANOVA (RC)
Tel. 0966610688
Fax 0966610688

Via Manzoni 19
72020
CELLINO SAN MARCO (BR)
Tel. 0831619755
Fax 0831619783

*ASSOCIAZIONE DI SAN
DONACI LAVORO E VITA
SERENA*

Piazza Municipio 1
72025
SANDONACI (BR)
Tel. 0831634966
Fax 0831634966

ACIREALE (CT)
Tel. 095895111
Fax 095605989

Associazioni nel Lazio

*F.A.I. FONDAZIONE NAZ.
ASS. ANTIRACKET*

*ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET FRANCAVILLA
FONTANA*

Via Messina 19
00198
ROMA
Tel. 0644252248
Fax 0644252248

Zona Industriale
72021
FRANCAVILLA
FONTANA (BR)
Tel. 0831810838
Fax 0831841212
antiracketoff@iol.it

*COORDINAMENTO
PROVINCIALE DELLE
ASSOCIAZIONI
ANTIRACKET ANTIUSURA
DI BRINDISI*

Piazza Municipio 1
72025
SANDONACI (BR)
Tel. 0831634966
Fax 0831634966

*A.C.C.I.P.A. -
ASS. ANTIRACKET
AUGUSTA*

Via Megara 306
96011
AUGUSTA (SR)
Tel. 0931521839
Fax 0931521939

Associazioni in Puglia

*ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET VIVERE
INSIEME*

SVILUPPO E LEGALITA'
Via Francesco Crispi 11
72027

*A.C.A.S.I.A. ASS.
COMUNALE ANTIRACKET
S.O.S. IMPRESA AVOLA*

*ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE ANTIRACKET*

C.P. 46
70038
TERLIZZI (BA)

Via Casalini, 9
c/o Confesercenti
96012
AVOLA (SR)
Tel. 0931578007
Fax 0931833122

*ACIB - ASSOCIAZIONE
COMMERCianti E*

<i>IMPRENDITORI BROLESI</i>	<i>A.C.I.P.A.F.S. ASS. COMMERCIANTI IMPRENDITORI</i>	<i>ASSOCIAZIONE ANTIRACKET</i>	<i>SAN. CORRADO</i>
Via Libertà 83 98061 BROLO (ME) Tel. 0941562833 Fax 0941562155	<i>PROFESSIONISTI ANTIRACKET FLORIDIA E SOLARINO</i>	Via Calvario 6 94013 LEONFORTE (EN) Tel. 0935902720 Fax 0935902720	Corso Vittorio Emanuele 119 96017 NOTO (SR) Tel. 0931573222 noto antiracket @interfee.it
<i>ACIO - ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI IMPRENDITORI ORLANDINI</i>	C.da Marchesa 12 96014 FLORIDIA (SR) Tel. 0931949898 Fax 0931949688	<i>A.S.A.M. - ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA MESSINA</i>	<i>ASSOCIAZIONE PACHINESE ANTICRIMINE</i>
Via Trieste 22 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) Tel. 0941912668 Fax 0941912668	<i>A.S.E.F. ASS. ANTIRACKET G. FALCONE</i>	c/o Comune di Messina - Palazzo Satellite Piazza Stazione 98100 MESSINA Tel. 0907723776 Fax 0907723776	Corso N. Costa 87 96018 PACHINO (SR) Tel. 0931592441 Tel. 0931592249 Fax 0931592441 crap @ polosud.it gwhgul @ tin.it www. polosud. it/ crap
<i>ASAEC - ASSOCIAZIONE ANTIESTORSIONE CATANESE LIBERO GRASSI</i>	Via delle Vittorie 28 96015 FRANCOFONTE (SR) Tel. 095940156 Fax 0957841202	<i>ASSOCIAZIONE OPERATORI DEL COMPrensorio DEL MELA</i>	
Piazza Duca di Genova c/o assessorato alla Cultura 95128 CATANIA Tel. 0337957171 Fax 095535523	<i>A.S.I.A. ASSOCIAZIONE SICILIANA ANTIRACKET</i>	Via Cumbo Borgia, 58 c/o Studio Avv. La Malfa 98057 MILAZZO (ME) Tel. 0909223057 pom. Fax 0909283037	<i>A.P.A. ASS. PALAZZOLESE ANTIRACKET</i>
<i>A.F.A. ASSOCIAZIONE FIUMEFREDESE ANTIRACKET</i>	c/o sig. Salvatore Campo Via Lisi 87 C/o Comune 95014 GIARRE CT) Tel. 03282846088 Fax 095492969	<i>ASS. S.O.S. IMPRESA PALERMO</i>	Viale Dante Alighieri 1 96010 PALAZZOLO ACREIDE (SR) Tel. 0931883490 Fax 0931883490
c/o Comune di Fiumefreddo 95013 FIUMEFREDDO (CT) Tel. 0957762721 Fax 0957762721	<i>A.P.I.L.C. ASS. PROTEZIONE IMPRESA LENTINI - CARLENTINI</i>	Via Sacro Cuore 7 97015 MODICA (RG) Tel. 03393379430 Fax 0932750025	Via Cavalcanti 5 90145 PALERMO Tel. 0916811016 Fax 0917402449 Fax 0916112905
<i>FALCONE E BORSELLINO</i>	Via Riccardo da Lentini 1 96016 LENTINI (SR)	<i>A.N.A.S.C. ASSOCIAZIONE NETINA ANTIRACKET</i>	



Le pagine amiche dell'antiusura

*ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET PALERMO*

c/o Municipio di Palermo -
Vicolo delle Neve 1
90100
PALERMO
Tel. 0916169221
Fax 0916169221

*A.C.I.A.P. - ASSOCIAZIONE
COMMERCianti
IMPRENDITORI
ARTIGIANI PATTESI*

Via F. Crispi 70
98066
PATTI (ME)
Tel. 094122518
Tel. 094198066
Fax 094122518
info@aciap.it
www.aciap.it

*APLI - ASSOCIAZIONE
POZZALLESE
LIBERA IMPRESA*

Via La Montanina 3
97016
POZZALLO (RG)
Tel. 0932954745

*ASS. ANTIRACKET
ED ANTIUSURA
SARO ADAMO*

Nuova sede in
allestimento
96019
ROSOLINI (SR)
Tel. 0931857409
Fax 0931501540

*ACIS - ASSOCIAZIONE
COMMERCianti
E IMPRENDITORI
SANTAGATESI G. FALCONE*

Via Medici 252
98076
S. AGATA MILITELLO (ME)
Tel. 0941722733
Fax 0941722733

*A.L.A. -
ASSOCIAZIONE
LICODIESE ANTIRACKET*

Piazza Umberto I c/o
Municipio di
S. Maria di Licodia
95038
S. MARIA DI LICODIA (CT)
Tel. 095628464

*ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET E ANTIUSURA
CITTA' DI SCICLI*

Piazza Italia 9
97018
SCICLI (RG)
Tel. 0932842477
Fax 0932842577

*A.S.A.E.S. NICOLA
D'ANTRASSI -
ASSOCIAZIONE
ANTIESTORSIONI SCORDIA*

Via Trabia 15
95048
SCORDIA (CT)
Tel. 03397587410
Fax 0957934893
Fax 095657096

*A.C.I.N. ASSOCIAZIONE
COMMERCianti
IMPRENDITORI NEBROIDEI*

Via Castello
98059
SINAGRA (ME)
Tel. 0941594436
Fax 0941594436

*ASS. ANTIRACKET
SIRACUSA S.RAITI*

Via Necropoli
Grotticelle, 14
96100
SIRACUSA
Tel. 0931411939
Fax 093135004

*OSSERVATORIO PER LA
SICUREZZA PUBBLICA
E LO SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO
DELLA PROVINCIA DI
SIRACUSA - COORD.PROV.*

Via Aristotele 9
96100
SIRACUSA
Tel. 0957836578
Fax 0957836950

*A.C.I.P.A.S. ASS. COMMERCianti
IMPRENDITORI
PROFESSIONISTI
ANTIRACKET SORTINESE*

Corso Umberto I
96010
SORTINO (SR)
Tel. 0931953844
Fax 0931954509

L.A.C.A.I.

Via Benedettina Sup.5
98050
TERME VIGLIATORE (ME)
Tel. 0909781176
Fax 0909782102

*A.C.I.A.T. - ASSOCIAZIONE
COMMERCianti IMPRENDI-
TORI ARTIGIANI TORRESI*

Via Prof. Sfameni 98
98040
TORREGROTTA (ME)
Tel. 0909981947
Tel. 0909982273
Fax 0909981947

*ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET CITTA'
DI VITTORIA*
onlus

Str. Alcerito km 3 (sede);
Via IV novembre, 253
(recapito postale)
97019
VITTORIA (RG)
Tel. 0932860366

Fondazioni Antiusura

*Elenco delle Fondazioni
Antiusura suddivisi per
Regione*

ABRUZZO

FONDAZIONE JUBILAEUM -
FONDO DI SOLIDARIETA'
ANTIUSURA

Via Mons. Pio Marcello
Bagnoli 65

67051

AVEZZANO (AQ)

Tel. 086323453

Fax 086323453

SONO OPERATIVE LE SEDI
DISTACCATE DI SULMONA E
LAQUILA

BASILICATA

FONDAZIONE LUCANA
ANTIUSURA MONS.
VINCENZO CAVALLA

Piazza S. Agnese 13
75100

MATERA

Tel. 0835314812

Tel. 0971273013

Fax 0835314812

antiusura @ hsh.it

INTERESSE UOMO
FONDAZIONE ANTIUSURA
PROVINCIA DI POTENZA
ONLUS

Sede legale: Piazza Mario

Pagano
Sede amministrativa:

Via Di Giura 149

85100

POTENZA

Tel. 097151893

Fax 097151893

Interesseuomo@tiscali.it

CALABRIA

FONDAZIONE ANTIUSURA
S. MATTEO APOSTOLO

Vico I° Terme 5

87011

CASSANO ALL'IONIO (CS)

Tel. 098171008

Fax 098171442

fondazione matteo @
tiscalinet.it

FONDAZIONE SANTA
MARIA DEL SOCCORSO -
FONDO DI SOLIDARIETA'
UMANA ANTIUSURA

Via Carlo V, 193

88100

CATANZARO

Tel. 0961759550

Fax 0961759127

antiusuracz@tin.it

FONDAZIONE ZACCHEO

Piazza Duomo 19

88900

CROTONE

Tel. 096221734

Tel. 096220272

Fax 096221734

Fax 096220272

FONDAZIONE MONS.
VITTORIO MOIETTA -
FONDO SOLIDARIETA'
ANTIUSURA

Via Anile 18

88046

LAMEZIA TERME (CZ)

Tel. 096821923

Fax 096821923

FONDAZIONE ANTIUSURA
SS. MEDICI COSMA
E DAMIANO

Via Garibaldi 104
89044

LOCRI (RC)

Tel. 096420889

Fax 096420889

caritaslocri-gerace @
libero.it

FONDAZIONE DON CARLO
DE CARDONA O.N.L.U.S.

Piazza Parrasio 16

87100

COSENZA

Tel. 098422350

Fax 098422420

FONDAZIONE ANTIUSURA
VIBO

C/o PROVINCIA
CONTRADA BITONTO

VIBO VALENTIA

Tel. 0963997290

Fax 0963997111

CAMPANIA

ARPA - ASSOCIAZIONE
RAFFAELE PASTORE

C/o Centro Studi
Associazione

Federconsumatori.
Stazione Marittima ,
Varco Angioino, 65

Piazza Municipio
80133

NAPOLI

Tel. 3392940836

Fax 0814202363

Fax 0814202363

Opera anche nell'ambito
delle problematiche
estorsive

FONDAZIONE S. GIUSEPPE
MOSCATI - ONLUS

Via San Sebastiano 48
80134

NAPOLI

Tel. 0815578111

Fax 0815578192

fondazse @split.it

SONO ATTIVE SEDI
PROVINCIALI:

- AVELLINO

- BATTIPAGLIA

- BENEVENTO

- NOCERA INFERIORE
(SARNO DIOCESI)

- SALERNO



Le pagine amiche dell'antiusura

FONDAZIONE S. GIUSEPPE MOSCATI - ONLUS	CASATORI DI SAN VALENTINO TORIO (SALERNO) Tel. 081939921 Fax 081939951 RICEVE MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE 18,00 ALLE 20,00	FONDAZIONE S. NICOLA E SS. MEDICI ONLUS Via dei Gesuiti 20 70122 BARI Tel. 0805241909 Fax 0805241900 fondaz.antiusura@libero.it	CATANIA Tel. 0957318083 Tel. 0957315026 Fax 0957318083
Piazza Libertà 23 C/o Curia Vescovile AVELLINO Tel. 082573085 RICEVE IL VENERDI' DALLE 18,00	FONDAZIONE S. GIUSEPPE MOSCATI - ONLUS C/o Palazzo Vitaliano SALERNO 089254190 RICEVE MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE 16,30 ALLE 21,30	FONDAZIONE BUON SAMARITANO - FONDO DI SOLIDARIETA' ANTIUSURA c/o Parrocchia S. Giuseppe Artigiano Via Campanile, 8 71100 FOGGIA Tel. 0881610211 Fax 0881651378 buonsamaritano @isnet.it	O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA Via Peculio Frumentario Palazzina CGIL 98122 MESSINA Tel. 090661444
FONDAZIONE S. GIUSEPPE MOSCATI - ONLUS C/o Parrocchia Santa Maria delle Grazie Belvedere di Battipaglia, 154 BATTIPAGLIA Tel. 0828671406 Fax 0828371202 RICEVE MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE 20,00	MOLISE FONDAZIONE S. PIETRO CELESTINO - FONDO DI SOLIDARIETA' ANTIUSURA Piazza Andrea d'Isernia 2 86170 ISERNIA Tel. 086550849 Fax 0865414581	SARDEGNA DIOCESI DI TEMPO AMPURIAS - FONDAZIONE SANTI SIMPLICIO E ANTONIO ONLUS Via Episcopio 7 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) Tel. 079671767 Fax 079671477	FONDAZIONE ANTIUSURA "PADRE PINO PUGLISI" Via Garibaldi 67 C/o Caritas Diocesana 98100 MESSINA Tel. 090661444
FONDAZIONE S. GIUSEPPE MOSCATI - ONLUS Via San Pasquale 1 C/o Parrocchia San Modesto BENEVENTO Tel. 082424012 Fax 082429022 RICEVE IL MARTEDI' E VENERDI' DALLE 17.00	PUGLIA CONSULTA NAZIONALE FONDAZIONI ANTIUSURA ONLUS Via dei Gesuiti 20 70122 BARI Tel. 0805241909 Fax 0805241900	SICILIA FONDAZIONE BEATO CARDINALE DUSMET Via Raciti 2 95124	AMBULATORIO ANTIUSURA DI CATANIA - ONLUS via San Euplio 146 CATANIA Tel. 095323577 Tel. 095322577 AMBULATORIO ANTIUSURA DI PALERMO - ONLUS Via Velasquez 38 90141 PALERMO Tel. 091330157 Tel. 091320894 Tel. 0916628291

DOMANDA DI CONCESSIONE DI MUTUO

In favore delle vittime dell'usura, ai sensi della L. 108/96

(da compilare a macchina o con carattere stampatello – raccomandata con avviso di ricevimento).

Al Prefetto di _____

Il Sottoscritto _____

Nato a _____ in data _____

Residente a _____

In via _____

CHIEDE

La concessione di un minuto senza interesse ai sensi dell'art. 14 della Legge 108/96, ai fini del reinserimento nell'economia legale, pari a lire _____ da erogare secondo le seguenti modalità.

CHIEDE

Altresì, un'anticipazione di lire _____

In relazione ai sottospecificati, comprovati motivi di urgenza _____

A tal fine dichiara:

1. comunque economica, ovvero una libera arte o professione prevista all'art. 14 comma 2 della L. 108/96;

2. di essere vittima del reato di usura per fatti verificatisi tra il 19 _____ ed il _____ di aver presentato relativa denuncia il _____ e di aver riferito all'Autorità giudiziaria di _____ in data _____ tutti i particolari di cui aveva conoscenza;

3. di aver avuto notizie delle indagini in corso dalla procura di _____ tramite il seguente atto _____ del giorno _____;

4. di aver ricevuto comunicazione da cui si evince che detto procedimento si trova nella seguente fase giudiziale:

- indagini preliminari
- richiesta di rinvio a giudizio
- decreto di rinvio a giudizio
- sentenza
- altra fase

5. di aver subito un danno per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti agli autori del reato per l'importo di lire _____

6. di aver subito un maggior danno per perdite e mancati guadagni[3] <#_ftn3> di lire _____ dalle sottoposte caratteristiche del prestito usurario (ovvero dalle modalità di riscossione, ovvero ancora dalla riferibilità del prestito ad organizzazioni criminali da indicare puntualmente):

7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostantive indicate dall'art. 14, comma 7, della legge 108/96 e dell'art. 4, comma 1, lettera b) e c), della legge 44/99;

8. di investire l'importo del mutuo che sarà concesso, secondo il piano di investimento ed utilizzo che si allega, finalizzato al reinserimento nell'economia legale;

9. di restituire l'importo del mutuo senza interessi in 5 anni secondo l'unito piano di ammortamento;

Ai fini dell'eventuale accoglimento della presente istanza, si allega in riferimento ai sopra elencati punti:

A. documentazione comprovante l'attuale svolgimento di un'attività economica come ad esempio:

- aggiornata misura della locale Camera di Commercio Industria ed Artigianato;
- copia dell'attuale iscrizione ad Albi professionali;
- copia dell'attuale apertura della partita Iva.

B. copia della denuncia presentata alle Autorità giudiziarie competenti del luogo comprensiva di un'analitica descrizione dei fatti di usura;

C. copia dell'atto giudiziario e della comunicazione con cui il sottoscritto è stato per la prima volta informato circa l'inizio o lo svolgimento di indagini relative ai fatti denunciati;

D. copia degli atti giudiziari della Procura attualmente in possesso del sottoscritto;

E. documentazione comprovante il danno subito per la corresponsione di interessi usurari di cui si allega il prospetto di sintesi delle operazioni di prestito poste in essere;

F. documentazione comprovante il danno subito per perdite e mancati guadagni connessi al reato di usura denunciato dal sottoscritto, come ad esempio:

- data di cessazione o fallimento dell'attività economica;
- dichiarazioni dei redditi relative al periodo dei fatti di usura;
- altri danni derivanti da perdite di beni mobili od immobili.

G. piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste a mutuo per finalità di reinserimento nell'economia legale ed in particolare un aggiornato elenco nominativo dei creditori personali e dell'attività esercitata dal sottoscritto;

H. piano di restituzione quinquennale del mutuo commisurato alle capacità di reddito dell'attività economica, documentata dall'attuale dichiarazione dei redditi e di quelle riferite ai due anni antecedenti i fatti di usura;

I. situazioni di urgenza comprovanti la richiesta di una eventuale anticipazione.

Data _____

Firma _____

[1] Con la nuova legge del 1996 sono state elevate le sanzioni penali e rafforzate gli strumenti per contrastare il reato: è stato soppresso il riferimento alla condizione soggettiva della parte offesa, si è introdotta la possibilità della confisca dei beni frutto del reato, si è estesa anche all'usura la normativa antimafia in materia di indagini patrimoniali, si è consentito di effettuare intercettazioni telefoniche.

[2] Il termine per la presentazione della domanda è di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini (art. 7, comma 2, del regime attuativo della legge 44/99).

[3] Quest'ultima richiesta può essere avanzata solo nell'ipotesi, prevista dal comma 4 art. 14 L. n. 108/96, di perdite o mancati guadagni determinati dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali.

[4] Potrà essere richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L. n. 108/96, un'anticipazione in misura non superiore al 50% dell'importo erogabile a titolo di mutuo, quantificandone l'ammontare, nel caso in cui ricorrano situazioni di urgenza che dovranno essere comprovate con idonea documentazione da alleare alla domanda (art. 10, comma 1, lettera f, del regolamento attuativo della legge n. 44/99).